

**STATUTO SOCIALE  
ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO  
ISTITUTO MUSICALE DI RICCIONE**

\*\*\*\*\*

- 1) Lo scopo dell'Associazione è promuovere l'educazione musicale e contribuire alla diffusione della cultura musicale. Tale scopo sarà perseguito attraverso:
  - a) attività didattiche;
  - b) allestimento in proprio o in collaborazione con Enti pubblici o privati di manifestazioni musicali e culturali;
  - c) valorizzazione dei giovani compositori e musicisti, specialmente di coloro residenti nel Comune di Riccione o di Comuni limitrofi, incentivando la possibilità di esprimersi in pubblico;
  - d) costituzione di gruppi o formazioni musicali ed attività di sviluppo delle interrelazioni fra quelli già esistenti;
  - e) conferimento di borse di studio ai giovani particolarmente meritevoli, a prescindere dalla loro adesione all'Associazione;
  - f) qualsiasi attività accessoria allo scopo dell'Associazione che agevoli la realizzazione dei suindicati obiettivi.
  - g) l'Associazione è a carattere assolutamente non lucrativo e pertanto è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  
- 2) Il fondo sociale è variabile ed è rappresentato da quote sociali di Lire 100.000 (centomila) ciascuna. Il fondo iniziale è pari a Lire 1.500.000 (unmilione cinquecentomila).
  
- 3) **I Soci dell'Associazione** assumono la qualità di associati a mezzo di specifica richiesta indirizzata al Presidente: Non può assumere la qualità di associato chiunque non presti la propria attività all'interno della medesima o non benefici dei servizi da questi resi, salvo quanto previsto ai successivi due articoli del presente statuto. Tutti coloro i quali all'atto dell'approvazione del presente statuto si trovano nelle condizioni ivi specificate, sono iscritti d'ufficio. Chi assume la qualità di associato in quanto beneficiario dei servizi resi, perde tale qualità se non procede al versamento della quota associativa. La qualità di associato è intrasmissibile a qualunque titolo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte purchè gli eredi stabiliscano, di comune accordo fra di loro, il soggetto subentrante.
  
- 4) **Tutti coloro i quali cessano** di svolgere qualunque attività all'interno dell'Associazione possono assumere la qualità di **Associati Onorari** previa specifica richiesta indirizzata al Presidente, senza però poter esercitare diritto di voto in assemblea, potendo comunque rivestire qualunque carica prevista dal presente statuto.
  
- 5) Coloro i quali, pur non avendo interesse a beneficiare dei servizi offerti dall'Associazione, intendono contribuire al suo sostenimento versando contributi a fondo perduto assumono la qualità di **Associati Onorari**. Il Comune di Riccione, dato l'impegno profuso nella creazione, nello sviluppo e sostegno annuale dell'Associazione, è considerato, a tutti gli effetti, **Associato Onorario**.

- 6) Sono organi dell'Associazione il Presidente, il Tesoriere, il Direttore, il Comitato direttivo, composto da tre membri, il Collegio dei Probiviri, composto da sette membri e l'Assemblea degli Associati.
- 7) Il Presidente, scelto fra gli associati o genitori d'associati, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è responsabile ed unico depositario dell'amministrazione della medesima, mantiene i rapporti con i soggetti esterni, **convoca l'Assemblea ed il Comitato Direttivo** ed ha potere di firma. Il Presidente può delegare in tutto o in parte, temporaneamente o stabilmente, al Direttore, al Tesoriere od a terzi lo svolgimento dei propri compiti. Qualora il Presidente non sia in grado di assolvere, per qualsiasi ragione, ai propri compiti, è sostituito dal Tesoriere, o in caso di sua indisponibilità, dall'associato più anziano.
- 8) Il Tesoriere, scelto anche fra non associati, custodisce i fondi dell'Associazione, cura la contabilità, determina annualmente, di concerto con il Presidente dell'Associazione e con il Collegio dei Probiviri, le quote associative, effettua, sotto la sua personale responsabilità, tutti i pagamenti autorizzati dal Presidente, intrattiene i rapporti con l'eventuale consulente fiscale dell'Associazione. Entro il mese di Novembre, di concerto con il Presidente dell'Associazione, predispone specifico bilancio previsionale che andrà sottoposto all'approvazione del Collegio dei Probiviri.
- 9) Il Direttore, scelto anche fra non associati, purché sia in possesso di un diploma di strumento, di composizione o direzione o dimostra di avere comprovata esperienza nel settore, è organo competente nelle seguenti materie:
- a) **organizzazione didattica dell'Associazione;**
  - b) **organizzazione dei corsi e delle lezioni;**
  - c) **organizzazione delle manifestazioni;**
  - d) **presiede le riunioni della commissione per la stesura delle graduatorie;**
  - e) **gestisce l'aspetto operativo di tutte le direttive fornite dal Presidente dell'Associazione o dal Collegio dei Probiviri.**
- 10) Il Comitato Direttivo, composto dal Presidente dell'Associazione, che ne cura le convocazioni, dal Direttore e dal Tesoriere, è organo competente in materia di individuazione dell'indirizzo artistico – culturale dell'Associazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. Entro il mese di Novembre il Comitato Direttivo deve predisporre specifico programma delle manifestazioni da realizzare nell'esercizio che, unitamente ad un bilancio previsionale relativo, andrà sottoposto all'approvazione del Collegio dei Probiviri.
- 11) Il Collegio dei Probiviri, composto dal Presidente dell'Associazione, dal Tesoriere, da un incaricato dal Comune di Riccione, che ne assume la Presidenza, da un membro esterno esperto di questioni contabili e fiscali e da altri tre membri anche non associati, deve svolgere i seguenti compiti:
- a) **determinare i compensi e gli eventuali rimborsi degli Insegnanti e dei soggetti che ricoprono le cariche previste dal presente Statuto in conformità con le disponibilità finanziarie annuali;**
  - b) **controllare l'amministrazione dell'Associazione;**
  - c) **vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;**
  - d) **dirimere le controversie fra gli Associati;**
  - e) **fornire pareri vincolanti a livello giuridico;**

- f) **deliberare in merito alle decisioni del Comitato Direttivo, secondo quanto previsto al precedente articolo 9;**
- g) **decretare l'esclusione di ogni Associato se derivante da specifica controversia portata all'attenzione;**
- h) **autorizzare il Presidente per le operazioni di straordinaria amministrazione;**
- i) **nominare il membro esterno esperto di questioni contabili e fiscali.**

Il Collegio si deve riunire almeno al termine di ogni trimestre solare, salvo che nei casi di inderogabile urgenza. Qualora l'urgenza non consenta l'esercizio della riunione, è ammessa anche la deliberazione per consultazione nominativa sulla base di specifico documento predisposto dal membro istante. Il Collegio dei Probiviri si considera validamente costituito se sono presenti almeno cinque componenti.

- 12) **L'Assemblea degli Associati è convocata almeno una volta l'anno**, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme del presente Statuto, presso la sede dell'Associazione od altro luogo nel Comune di Riccione previo avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, affisso presso la sede dell'Associazione con almeno dieci giorni d'anticipo. Essa delibera in ordine ai seguenti punti:

- a) **nomina del Presidente dell'Associazione e dei tre membri variabili del Collegio dei Probiviri;**
- b) **procedimenti d'esclusione di singoli Associati o scioglimento dell'Associazione;**
- c) **approvazione rendiconto.**

L'Assemblea fornisce pareri od indirizzi circa questioni di tipo culturale – organizzativo su specifica istanza di almeno cinque Associati o del Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal suo facente funzioni.

Per quanto concerne il funzionamento dell'Assemblea, si fa riferimento alle norme del Codice Civile. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza relativa, salvo quanto previsto dai successivi art. 18 e 19.

Preventivamente all'Assemblea indetta per la nomina del Presidente, i candidati a tale carica dovranno indicare i soggetti che, in caso di loro nomina, rivestiranno le altre cariche previste dal presente statuto non nominate direttamente dall'Assemblea.

- 13) **Gli Insegnanti dell'Associazione** devono, entro la fine del mese d'Ottobre, nominare un loro rappresentante che ha diritto di partecipare, su sua specifica istanza diretta al Presidente dell'organo interessato, alle riunioni facendosi egli portatore delle istanze del Corpo Docente.

- 14) **Il Presidente** non può accentrare a sé altre cariche, se non quella di membro del Collegio dei Probiviri od in situazioni di “**vacatio**” ma ha diritto di designare il medesimo soggetto allo svolgimento di più incarichi. Egli non può altresì ricevere compensi per il proprio incarico se non specifici rimborsi per le spese sostenute. Ogni organo dell'Associazione, o membro di ogni organo, può essere scelto indistintamente fra gli Associati od i non Associati. Tutte le cariche previste dal presente Statuto rimangono in carica **per un biennio**. La nomina a membro di un organo non implica di per sé l'acquisto della qualità di Associato. I soggetti attualmente in carica decadono a fine mandato.

- 15) Qualora l'Associazione si trovi in situazioni di temporanea illiquidità, il Presidente, su istanza del Tesoriere, ha facoltà di comunicare, a mezzo raccomandata, agli Associati la necessità di reperire finanziamenti a titolo infruttifero. Ogni Associato ha

diritto, a titolo puramente personale, di accettare o meno tale richiesta e le somme eventualmente concesse all'Associazione dovranno essere restituite appena non più necessarie.

- 16) Nel caso in cui uno dei suindicati organi pluripersonali non riesca ad individuare una maggioranza in quanto i voti si ripartiscono equamente, **il voto del Presidente di tale organo assume valore doppio**. Se ad una riunione di un organo pluripersonale non è presente chi, in base al presente Statuto, è tenuto ad assumerne la presidenza, egli è sostituito dal membro più anziano.
- 17) Qualora un organo dell'Associazione od un suo membro **voglia essere sollevato dall'incarico**, è suo dovere comunicare tale volontà, con quindici giorni di preavviso, al Presidente il quale deve nominare il sostituto, se di sua competenza, od adunare l'Assemblea nei dieci giorni successivi.
- 18) Ogni Associato ha diritto di recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente **con sette giorni di preavviso**.
- 19) Qualora un Associato, **assuma comportamenti considerati inidonei per l'immagine dell'Associazione**, il Collegio dei Probiviri, o l'Assemblea, su istanza di almeno cinque Associati, devono deliberare in merito alla sua esclusione a maggioranza relativa non considerando eventualmente nel computo degli aventi diritto di voto l'Associato oggetto del procedimento. La delibera dell'Assemblea è subordinata alla ratifica del Collegio dei Probiviri il quale dovrà riunirsi senza indugio.
- 20) Il procedimento per lo scioglimento dell'Associazione richiede l'invio di un'istanza motivata, sottoscritta da almeno la metà degli Associati, al Presidente il quale dovrà riunire entro dieci giorni successivi l'Assemblea che sarà considerata regolarmente costituita se saranno presenti almeno **tre quarti** degli Associati aventi diritto di voto e la cui deliberazione richiederà che i **tre quarti** dei presenti votino a favore della proposta. In tal caso il fondo di dotazione, tutti i residui finanziari attivi ed il patrimonio dell'Associazione, verranno devoluti a favore di altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662.

Riccione, 01 Dicembre 1998